



Città di
Borgomanero

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29 novembre 2018

In vigore dal 29 novembre 2018

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto	pag.5
Articolo 2 Competenze	pag.5
Articolo 3 Responsabilità	pag.5
Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento	pag.6
Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico	pag.6
Articolo 6 Autorizzazioni di Stato Civile	pag.7

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI ED OBITORI

Articolo 7 Periodo di osservazione	pag.7
Articolo 8 Depositi ed obitori	pag.7
Articolo 9 Riscontro diagnostico - Rilascio dei cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamento per la conservazione dei cadaveri	pag.8

CAPO III - FERETRI

Articolo 10 Deposizione della salma nel feretro	pag.8
Articolo 11 Verifica e chiusura feretri	pag.9
Articolo 12 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag.9
Articolo 13 Piastrina di riconoscimento	pag.10

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14 Modalità del trasporto e percorso	pag.11
Articolo 15 Trasporti funebri	pag.11
Articolo 16 Orario dei servizi funebri	pag.11
Articolo 17 Norme generali per i trasporti	pag.11
Articolo 18 Riti religiosi o civili	pag.11
Articolo 19 Trasferimento di salme senza funerale	pag.12
Articolo 20 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	pag.12
Articolo 21 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione	pag.12
Articolo 22 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag.13
Articolo 23 Trasporti all'estero o dall'estero	pag.13
Articolo 24 Trasporto di ceneri e resti	pag.13
Articolo 25 Rimessa e sosta autofunebri di passaggio	pag.13

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 26 Elenco cimiteri e strutture	pag.14
Articolo 27 Disposizioni generali - Vigilanza	pag.14
Articolo 28 Reparti speciali nei cimiteri	pag.14
Articolo 29 Ammissione nel cimitero	pag.15

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 Disposizioni generali	pag.15
---	--------

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 31 Inumazione	pag.16
Articolo 32 Cippo	pag.17
Articolo 33 Tumulazione	pag.17
Articolo 34 Tumulazione provvisoria	pag.18

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 35 Esumazioni ordinarie	pag.19
Articolo 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag.19
Articolo 37 Esumazioni straordinarie	pag.20
Articolo 38 Estumulazioni	pag.20
Articolo 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag.21
Articolo 40 Raccolta delle ossa	pag.21
Articolo 41 Oggetti da recuperare	pag.21
Articolo 42 Disponibilità dei materiali	pag.21

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 43 Autorizzazione alla cremazione	pag.22
Articolo 44 Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri	pag.22
Articolo 45 Affidamento delle ceneri	pag.22
Articolo 46 Dispersione delle ceneri	pag.23
Articolo 47 Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri	pag.24
Articolo 48 Luoghi di dispersione delle ceneri	pag.24
Articolo 49 Senso comunitario della morte	pag.25
Articolo 50 Registri dispersione e affidamento ceneri	pag.25

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 51 Orario	pag.25
Articolo 52 Disciplina dell'ingresso	pag.25
Articolo 53 Divieti speciali	pag.26
Articolo 54 Riti funebri	pag.26
Articolo 55 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture	pag.27
Articolo 56 Fiori e piante ornamentali	pag.27
Articolo 57 Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali.....	pag.27

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 58 Sepolture private	pag.28
Articolo 59 Durata delle concessioni	pag.28
Articolo 60 Modalità di concessione	pag.29
Articolo 61 Uso delle sepolture private	pag.29
Articolo 62 Costruzione e manutenzione delle opere	pag.30

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 63 Subentri	pag.30
Articolo 64 Rinuncia a concessione cimiteriale	pag.31

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65 Revoca	pag.31
Articolo 66 Decadenza	pag.32
Articolo 67 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.32
Articolo 68 Estinzione	pag.32

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69 Accesso ai cimiteri	pag.33
Articolo 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag.33
Articolo 71 Responsabilità	pag.33
Articolo 72 Recinzione aree, materiali di scavo e di risulta	pag.33
Articolo 73 Orario di lavoro	pag.34
Articolo 74 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	pag.34

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75 Mappa	pag.34
Articolo 76 Annotazioni in mappa	pag.34
Articolo 77 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag.35
Articolo 78 Deleghe	pag.35
Articolo 79 Corrispettivi	pag.35
Articolo 80 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag.35

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81 Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag.35
Articolo 82 Cautele	pag.36
Articolo 83 Responsabile dei servizi cimiteriali	pag.36
Articolo 84 Concessioni pregresse	pag.36
Articolo 85 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	pag.36
Articolo 86 Violazioni	pag.36
Articolo 87 Norme finali e di rinvio	pag.36
Articolo 88 Abrogazione	pag.37

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali, secondo le rispettive competenze.
Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni possano essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del D. Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 D. Lgs. 267/2000.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune assicura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile.
4. L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti, dei guasti, dei danni e delle sottrazioni che si verificassero nei cimiteri.

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'inumazione ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e residenti nel Comune.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del regolamento comunale per la realizzazione di interventi e servizi sociali.
 3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
 4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
 5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento del corrispettivo stabilito con appositi atti comunali.
 6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettera e).
 7. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), D. Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.
 8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
 9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.
 10. L'attività funebre è svolta nel rispetto dell'art. 5 della Legge Regionale 3 agosto 2011, n.15 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali e/o del gestore se distinto dal Comune, sono tenuti a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse:
 - a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;
 - b) gli avvisi e/o ordinanze relative alle operazioni cimiteriali programmate;
 - c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - d) copia del presente regolamento.

Articolo 6 - Autorizzazioni di Stato Civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, e dal decreto del Ministero della salute in data 11/04/2008.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l' Azienda Sanitaria Locale, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art 2 delle Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 come modificata dalla art. 51 della Legge Regionale 11 marzo 2015, n.3.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di Legge (informazione al Sindaco che ne da comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Autorità Sanitaria Locale competente).

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI DEPOSITI ED OBITORI

Articolo 7 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 644/1975.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusa o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore del servizio competente dell'A.S.L. o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo diffusa, il Direttore del servizio competente o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.
5. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia; tale facoltà è concessa solo nel caso di decesso di familiare e/o persona ivi residente e deceduta al proprio domicilio.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 8 - Depositi ed obitori

1. Il Comune potrà istituire ed utilizzare eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 285/1990 ovvero in particolare edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici anche siti presso altri comuni per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 285/1990, con le caratteristiche dallo stesso articolo previste.
 3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
 5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
 6. Il Comune di Borgomanero provvede al servizio di obitorio in proprio o presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale.
Il servizio di obitorio è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e/o accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
 Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
 7. Gli adempimenti conseguenti al decesso, l'osservazione e trattamenti sul cadavere, il riscontro diagnostico sono effettuati nel rispetto della L.R. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione. Parimenti la tutela del dolente e la vigilanza nell'ambito della camera mortuaria è disciplinata dalla L.R. 15 /2011 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 9 - Riscontro diagnostico - Rilascio dei cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie - Trattamento per la conservazione dei cadaveri

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio al Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, alle norme in detti articoli richiamate, al D.G.R. n. 25-8503 del 24 marzo 2003 ed ad ogni altra normativa vigente in materia.

CAPO III FERETRI

Articolo 10 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 285/1990, e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, sempre che possano essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. La salma del deceduto per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ASL indica le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso di apposita autorizzazione e dell'art. 115 del Testo Unico di pubblica sicurezza.
2. Il personale tecnico all'uopo incaricato di cui al comma 1 vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 12, in particolare:
 - deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere;
 - per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) o di altro materiale biodegradabile autorizzato dalla Regione come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 20-4850;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione);
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75¹ del D.P.R. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 37, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - qualora si tratti di salme provenienti dall'estero per cui sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.
 - b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura,

¹ Si evidenzia il comma 9 "È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse."

corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30², 31 e 77 del D.P.R. 285/1990;

- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente la sola cassa di legno con le caratteristiche di cui all'art. 30, punto 5, del D.P.R. 285/1990, o di altro materiale biodegradabile autorizzato dalla Regione come stabilito dalla D.G.R. 3 aprile 2017, n. 20-4850;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il personale di cui all'art. 10 comma 1, deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione.
 5. Sia la cassa di legno, o di altro materiale biodegradabile autorizzato dalla Regione come stabilito dalla D.G.R. 3 aprile 2017, n. 20-4850, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

² Si evidenzia il comma 2 "La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo."

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, al luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
5. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, sarà cura degli uffici competenti l'emanazione degli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 15 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. 285/1990, là dove determinato.
2. Il trasporto funebre è svolto nel rispetto della L.R. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 16 - Orario dei servizi funebri

1. I servizi funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco.
2. Il responsabile dell'ufficio di Stato Civile o, ove individuato, il gestore dei servizi cimiteriali, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto dell'indicazione dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1.

Articolo 17 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 285/1990.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.

Articolo 18 - Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai

sensi della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Articolo 19 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito, se ritenuto necessario, il competente servizio dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 20 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il competente Servizio dell'ASL indicherà all'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) le norme relative al trasporto del cadavere, all'eventuale divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nei casi di morte per malattie infettive - diffuse, o in ogni altro caso in cui speciali circostanze, richiedano urgente sepoltura della salma, escludendo ogni dubbio sulla morte, il Sindaco, su proposta scritta dell'ufficiale Sanitario, può abbreviare i termini di osservazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata, ai sensi dell'art. 74 comma 2 del D.P.R. 396/2000, od in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso, da parte del vettore, al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 22 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune, con provvedimento del competente ufficio, a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 23 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 24 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, quali applicabili a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili il cui trasporto può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso a carro funebre.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. A garanzia dell'integrità della cassetta e del suo contenuto, la stessa sarà opportunamente sigillata.
5. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale non deperibile e debitamente sigillate.
7. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili verificherà l'integrità del sigillo.

Articolo 25 - Rimessa e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia, disinfezione e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è soggetta a vigilanza del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, salvo la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I CIMITERI

Articolo 26 - Elenco cimiteri e strutture

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune di Borgomanero provvede al servizio del seppellimento con i Cimiteri di:
 - a) Capoluogo o della Sorga;
 - b) San Marco;
 - c) Santa Cristina;
 - d) Vergano.
2. I cimiteri comunali comprendono le seguenti strutture:
 - a) una camera mortuaria, che funziona come deposito (cimitero Capoluogo);
 - b) campi di inumazione Comune (in tutti i cimiteri);
 - c) campo di inumazione persone professanti altre religioni (cimitero Capoluogo);
 - d) campo di inumazione feti (cimitero Capoluogo);
 - e) campo di inumazione comune angioletti (tutti i cimiteri);
 - f) campi per sepolture private, individuali e famigliari (in tutti i cimiteri)
 - g) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie (in tutti i cimiteri) ;
 - h) loculi per tumulazione (in tutti i cimiteri);
 - i) ossario comune (cimitero Capoluogo);
 - j) cellette ossario/cinerarie (tutti i cimiteri); in mancanza di costruzione specifica le ceneri vengono tumulate nelle cellette ossario;
 - k) cinerario comune per la dispersione ceneri; ("Giardino delle rimembranze" presso cimitero Capoluogo);
 - l) deposito per l'accoglimento delle attrezzature da lavoro (in tutti i cimiteri);
 - m) servizio igienico (in tutti i cimiteri).

Articolo 27 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 267/2000, o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima D. Lgs. 267/2000.
4. Competono esclusivamente al Comune o, se distinto, al soggetto gestore dei servizi cimiteriali le operazioni di: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 28 - Reparti speciali nei cimiteri

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi nell'ordine con le modalità di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella Comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
3. Si dà atto che gli arti anatomici sono cremati a cura ed onere dell'Azienda Sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale a seguito però di adattamento del Piano Regolatore Cimiteriale.

Articolo 29 - Ammissione nel cimitero

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune di decesso e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall' Ufficiale dello Stato Civile. Tali documenti dovranno essere consegnati al gestore del cimitero.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 50 capo IX del D.P.R. 285/1990, nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone residenti nel Comune al momento del decesso;
 - b) le salme di persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) le salme di persone ovunque decedute che avessero trasferito la residenza dal Comune di Borgomanero in conseguenza del loro ricovero in istituti di cura o riposo;
 - d) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori da esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento deceduti nel Comune di Borgomanero o che avessero in esso la residenza;
 - f) i resti mortali delle persone sopra indicate.
3. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non è più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
4. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 D. Lgs. 267/2000 anche contestualmente all'adozione o rideterminazione dei corrispettivi, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 - Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

3. Non sono autorizzate le sepolture dei cadaveri al di fuori dei cimiteri ai sensi dell'art. 340 del R.D. 27 luglio 1938, n.1265.
4. Il Comune, ai sensi della L.R. 15/2011, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale prevede che le aree cimiteriali siano in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.
5. Il Comune di Borgomanero è dotato di Piano Regolatore cimiteriale ai sensi della vigente normativa in materia, che prevede gli spazi e le strutture obbligatorie ai sensi del D.P.R. 285/1990 e della D.G.R. 61-10542 del 17 marzo 2015.
6. La costruzione di cappelle private fuori dal cimitero è regolamentata ai sensi degli artt. 101 e 104 del D.P.R. 285/1990.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 31 - Inumazione

1. L'inumazione, ovvero la sepoltura in terra, può avvenire, previo pagamento del corrispettivo stabilito:
 - a) in campo comune;
 - b) in area concessionata;
2. I campi di inumazione comune sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Nelle aree concesse (aiuole, giardinetti, ecc.) non è consentita l'inumazione di salme nell'ultimo decennio di validità della concessione, salvo l'ottenimento del rinnovo anticipato.
4. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Il servizio di inumazione sarà eseguito dalla ditta affidataria, previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento della richiesta.
6. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi. Circa la dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4.
7. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, l'assoluta gratuità del servizio funebre.
8. È consentita, previo autorizzazione e con oneri a carico del richiedente, unitamente all'inumazione sia privata che comune la possibilità di collocare cassette di resti e/o urne cinerarie in apposito pozzetto di cemento prefabbrico da mettere in posa sotto terra, nell'area succitata.
9. Sono inoltre a carico del richiedente delle sepolture a sterro lo spostamento del monumento, la demolizione della soletta, lo scavo e lo smaltimento degli inerti/monumento.
10. Le fosse per inumazione di cadaveri di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
11. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri; devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50 e devono distare l'una dall'altra di mt. 0,50 da ogni lato.

Articolo 32 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, previo autorizzazione e pagamento del corrispettivo dovuto, può essere autorizzato il posizionamento sulle fosse dei campi comuni di copri fossa, lapidi e croci. L'altezza tanto delle croci che dei monumenti ricordo non può superare i mt. 1,20 nei campi comuni per salme di adulti e mt. 0,80 per salme di fanciulli di età non superiore ai 10 anni. Per quanto attiene i copri fossa i loro basamenti dovranno essere realizzati con dimensioni contenute, con una semplice sagoma perimetrale (cornice), in materiale lapideo del tutto simile a quello scelto di volta in volta, con ingombri aventi approssimativamente le seguenti dimensioni: lunghezza esterna: circa 160-170 cm, larghezza esterna: circa 60-70 cm, spessore: circa 3 cm, larghezza cornice: circa 10-15 cm. Successivamente all'autorizzazione per la posa del copri fossa l'avente titolo dovrà applicare sull'angolo inferiore destro dello stesso una targhetta indicativa del campo e della relativa numerazione avente dimensioni cm. 12,5 x 8,00.
4. La mancata regolare esecuzione delle opere sarà sanzionata ai sensi di legge.
5. I manufatti suddetti dovranno essere mantenuti in buono stato per tutto il periodo di rotazione delle sepolture.
6. L'installazione delle lapidi, croci e dei copri fossa, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. È possibile la messa a dimora solo di arbusti di contenute dimensioni, purchè non raggiungano un'altezza di metri uno. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro delle sepolture, né superare l'altezza prescritta, si veda altresì art. 56 del presente regolamento.
8. In caso di incuria o abbandono, il Comune comunicherà agli aventi titolo la necessità di manutenzione, in difetto potrà sostituirsi il Comune, od il soggetto gestore del cimitero, addebitando gli oneri dovuti.

Articolo 33 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, e preferibilmente come indicato nella circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 le seguenti misure:
 - lunghezza: m. 2,25
 - altezza: m. 0,70
 - larghezza: m. 0,75
4. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.
5. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro in assenza di autonoma accessibilità alle singole sepolture.
6. È consentita la collocazione, previo pagamento del corrispettivo dovuto, nelle cellette ossario e/o nei loculi già occupati da altra salma, di ulteriori cassette di resti o di urne cinerarie, sempre ben

inteso che il tumulo offra spazio sufficiente. Rimangono invariati il termine iniziale e il termine finale di durata della concessione originaria.

7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del D.P.R. 285/1990 o, per entrambe, le norme di legge e regolamenti regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, ovvero valvole o altri dispositivi idonei a neutralizzare i gas di putrefazione, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
8. Nelle aree concesse a tempo per sepolture private (tombe, loculi, ecc.) non è consentita la tumulazione nell'ultimo ventennio della concessione, a meno che l'avente titolo ne ottenga il rinnovo anticipato.

Articolo 34 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o in sepolcro privato, previo pagamento del canone stabilito.
2. La tumulazione provvisoria in manufatto in disponibilità del Comune, è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con lavori già affidati.
 - d) per coloro che hanno presentato apposita istanza per liberare un posto all'interno del sepolcro a suo tempo concessionato.
3. La durata della tumulazione provvisoria in manufatto in disponibilità del Comune, è fissata dai competenti uffici comunali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.
4. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
5. Le salme tumulate provvisoriamente devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, in difetto provvederà il Comune od il soggetto gestore del cimitero, inumando la salma in campo Comune, previa asportazione dell'eventuale cassa di zinco, fermo restando l'obbligo degli aventi titolo di corrispondere i relativi oneri. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata in maniera provvisoria, ma solo in tomba o loculi definitivi, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste, o avviata alla cremazione previa acquisizione di apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici.
6. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.
7. La durata della tumulazione provvisoria in sepolcro privato, il cui concessionario concede formalmente la disponibilità alla famiglia del defunto, è fissata dai competenti uffici comunali, previo pagamento del canone stabilito, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori di:
 - costruzione e/o ripristino di sepolcri privati;
 - costruzione di manufatti a cura del Comune.

8. L'autorizzazione alla tumulazione provvisoria in sepolcro privato è rilasciata alle medesime condizioni della tumulazione provvisoria nel loculo comunale. I parenti del defunto e il concessionario del sepolcro ospitante sono responsabili in solido degli obblighi conseguenti alla scadenza della tumulazione provvisoria.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 35 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato dal competente servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto al successivo art. 40;
4. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferita in altra fossa in apposito campo, in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previo assenso degli aventi diritto e acquisizione di opportuna autorizzazione rilasciata dai competenti uffici.
5. Spetta al personale che esegue le esumazioni, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
6. In caso di re-inumazione di cui al comma 4 punto a), è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante.

Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Sindaco l'emanazione di opportuni atti per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del Comune o al soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 D.P.R. 285/1990, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo Comune è fissato con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 37 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/1990. Se invece sono

trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'Azienda o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'ASL non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili.
4. Le esumazioni su richiesta, sia straordinarie che ordinarie, verranno autorizzate dall'ufficio, con prescrizioni al fine di salvaguardare le tombe limitrofe da eventuali danni o cedimenti successivi.
5. In ogni caso potrà essere richiesto un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni.
6. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'Autorità Giudiziaria si applicano i normali corrispettivi previsti, da corrisponderci anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 38 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
 - a) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
 - b) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali del Comune o il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo. Tale elenco sarà esposto in ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, e per tutto l'anno successivo.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in deposito comune, trascorso un anno dalla deposizione saranno avviati alla dispersione in ossario comune in forma indistinta.
5. Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e, salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo Comune in apposita area, previa rimozione o apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante.
6. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto". La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco,

previo addizione diretta sui resti mortali di particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, il relativo onere è a carico dello Stato.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative somme a carico di questi ultimi. Circa la dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4.

Articolo 40 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono posizionate in deposito comune, trascorso un anno dalla deposizione saranno avviati alla dispersione in ossario comune in forma indistinta.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti mortali in manufatto concessionato, la relativa raccolta e tumulazione è subordinata al pagamento del corrispettivo previsto.

Articolo 41 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio servizi cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati agli uffici comunali competenti che provvederanno a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 42 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni, alla scadenza delle concessioni, a seguito di decadenza o di rinuncia alla concessione con la conseguente liberazione del manufatto, se non reclamati dagli aventi titolo, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, alienarli, o altrimenti conferirli in discarica autorizzata. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune in luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 43 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, può essere eseguita in impianto di cremazione autorizzato.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta al responsabile del servizio competente del Comune in cui si è verificato il decesso, secondo le norme di legge, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 30 marzo 2011, n.130 art. 3 comma 1. lett. a).
5. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. Le salme, decorsi due anni dall'inumazione o tumulazione possono essere, su richiesta, avviate alla cremazione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente e acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Compete all'ufficiale dello Stato Civile, acquisire il consenso scritto dei soggetti suddetti.
7. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune ove è sepolta la salma.
8. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti

Articolo 44 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa:
 - a) alla conservazione, mediante sepoltura o tumulazione.
 - b) all'affidamento o alla dispersione, così come indicato nel successivo art. 45;
2. Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate secondo la normativa vigente e nel rispetto della volontà espressa dal defunto.

Articolo 45 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla Legge 130/2001, e dalla L.R. 20/2007.
2. In caso di affidamento ai familiari l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 della L.R. 20/2007.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto, con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 della citata legge Regionale.
5. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Borgomanero, chi rilascia l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

6. I soggetti di cui al comma 5 rendono all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, il relativo processo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla L.R. 20/2007³.
7. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non sia diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. Il cambio di residenza non comporta necessità di segnalazione da parte dell'affidatario del mutamento del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questo corrisponde con la nuova residenza, permanendo in capo all'affidatario l'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune di partenza.
8. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario Comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato in origine l'autorizzazione all'affidamento.
9. Eventuali altre variazioni dovranno essere comunicate all'ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato in origine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
10. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio di Stato Civile.

Articolo 46 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge 130/2001 e dalla L.R. 20/2007.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Borgomanero, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 L.R. 20/2007 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La predetta scelta deve essere comunicata entro 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel Comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in affidamento ai familiari.

³ comma 7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

comma 8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

5. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato.
6. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto.
7. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Borgomanero anche tramite il personale del servizio cimiteriale.
8. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
9. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Borgomanero ma in territorio regionale, l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

Articolo 47 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione o all'affidamento delle ceneri

1. Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione o all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal defunto, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 L.R. 20/2007, deve presentare apposita istanza all'Ufficio Stato Civile preposto.

Articolo 48 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari; in tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - b) nel cinerario Comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna e in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi.
3. Sono escluse le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
6. Al di fuori del cinerario Comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
7. È vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione in acqua può avvenire per versamento delle ceneri direttamente in acqua.
9. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f) Legge 130/2001).
11. Nel Comune di Borgomanero è consentita la dispersione in apposita area presso il Cimitero Capoluogo.

12. La dispersione nel territorio di Borgomanero, sia all'interno che all'esterno del cimitero Capoluogo, avverrà alla presenza di incaricato dal Comune che provvederà anche alla stesura di apposito verbale.
13. Potranno inoltre essere introdotti corrispettivi a carico di chi chiede di disperdere ceneri provenienti da altri Comuni all'interno del territorio del Comune di Borgomanero, ma all'esterno di apposita area prevista nel cimitero cittadino.

Articolo 49 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e, nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel Cimitero Capoluogo apposita targa collettiva, sulla quale potranno essere riportati i dati anagrafici del defunto.
2. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico, secondo i corrispettivi stabiliti.
3. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 50 - Registri dispersione e affidamento ceneri

1. L'ufficiale dello Stato Civile predispose apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri. Analogamente, annoterà in apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri e del defunto, il luogo di conservazione e le eventuali successive variazioni.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 51 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 52 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone munite di contenitori o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione da assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute, previa presentazione di istanza da parte degli aventi titolo, secondo i criteri fissati con opportuni atti comunali, il responsabile dei servizi cimiteriali od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, nel rispetto degli orari fissati per l'ingresso di veicoli privati all'interno dei cimiteri.
4. In ogni caso è garantito l'accesso ai detentori di contrassegno disabili.
5. È consentito altresì l'accesso di mezzi atti alla manutenzione delle sepolture, secondo i criteri e gli orari fissati, previa apposita comunicazione da presentarsi all'ufficio competente.
6. È in ogni caso consentito l'accesso dei carri funebri, se in presenza di salme.
7. È vietato l'accesso di tutti gli altri mezzi.

Articolo 53 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri;
 - i) danneggiare manufatti, scrivere su lapidi o cippi;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - k) qualsiasi attività commerciale o di propaganda;
 - l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali o dal gestore del cimitero, ove distinto dal Comune;
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni in deroga.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 54 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

Articolo 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
2. Verranno rimosse le epigrafi contenenti frasi ingiuriose.
3. È vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
4. È consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

5. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
6. Il responsabile dei servizi cimiteriali od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, oggetti evocativi ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso i cimiteri per un periodo di 1 mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro

Articolo 56 - Fiori e piante ornamentali

1. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le sepolture o i passaggi attigui, così come stabilito dall'art. 32 del presente regolamento. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti; allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dei servizi cimiteriali od il gestore del cimitero ove distinto dal Comune, provvede a dare comunicazione agli aventi titolo, secondo gli artt. dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del Codice Civile, della necessità di manutenzione, in difetto avvierà le procedure per la rimozione addebitando gli oneri dovuti.
3. Le aree verdi comuni saranno mantenute a cura del personale incaricato dal responsabile dei servizi cimiteriali o dal gestore dei cimiteri ove distinto dal Comune.
4. Per quanto concerne le erbe infestanti sulle tombe date in concessione a privati, questi ultimi devono provvedere alla loro eliminazione per garantire il decoro, in caso di inadempienza il Comune provvederà a comunicare all'interessato la necessità di manutenzione, in difetto provvederà il Comune ed i concessionari o aventi titolo secondo gli artt. dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del Codice Civile, saranno tenuti a corrispondere un rimborso in ragione della spesa sostenuta.

Articolo 57 - Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione rappresentati da resti lignei, resti di indumenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 devono essere raccolti separatamente e trasportati in appropriati imballaggi a perdere, recanti apposita dicitura presso impianti autorizzati; mentre le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo o altro, opportunamente disinfettate nel caso in cui presentino rischi di pericolosità, avviate al recupero mediante rottamazione.
2. I rifiuti costituiti da fiori, corone, carte, lumini, erbe ed arbusti dei campi, sono considerati assimilati agli urbani e devono essere raccolti con modalità differenziata in appositi contenitori all'uopo predisposti, e quindi smaltiti tramite l'ordinario circuito della raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
3. I materiali provenienti da attività di costruzione e di demolizione svolte nell'ambito del cimitero, purché non pericolosi, possono essere avviati al recupero, o, in alternativa avviati e o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Le operazioni di smaltimento degli inerti sono a carico dei richiedenti operazioni cimiteriali o concessionari.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 58 - Sepolture private

1. Ai sensi degli artt. 90, 91, 92 e 93 del D.P.R. 285/1990, il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o ad esso retrocesse riguardano :
 - a) sepolture individuali (aiuola a sterro individuale, loculi, nicchie, ossari e cinerari, etc);
 - b) sepolture per famiglia e collettività (tombe di famiglia, cappelle private, ecc.);
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito con appositi atti comunali.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990 rispettivamente: art. 76 e seguenti per le tumulazioni, art. 71 e seguenti per le inumazioni ed art. 82 e seguenti per le esumazioni e estumulazioni.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, in nome e per conto del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio cui compete l'istruttoria dell'atto.
7. La concessione d'uso di una sepoltura consiste in un provvedimento amministrativo, a tempo determinato e revocabile, di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e non trasferisce in capo al concessionario il diritto di proprietà. Alla scadenza della concessione, l'area che ne costituisce oggetto ed i manufatti eventualmente edificati sulla sua superficie o nel sottosuolo, cadono nella disponibilità assoluta del comune, in regime di beni demaniali, senza alcun corrispettivo, compenso o indennizzo.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) i concessionari/ie, ossia la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale condizioni particolari del diritto d'uso;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Articolo 59 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990.
2. La durata massima è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture famigliari e collettività;
 - b) in 99 anni per le tombe di famiglia;
 - c) in 50 anni per i loculi;
 - d) in 30 anni per gli ossari/cinerari.
3. Per successiva richiesta di collocazione di ulteriore cassetta di resti e/o di urna cineraria, in tumulo già oggetto di assegnazione e fino a compiuta capienza dello stesso, la durata è da intendersi sino alla scadenza della concessione iniziale.

4. Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza della stessa da fissarsi dalla data di stipula del contratto.
5. Mantengono la loro efficacia gli atti di concessione già stipulati che prevedono una diversa durata rispetto a quella fissata nel presente articolo.
6. È facoltà del Comune concedere il rinnovo delle concessioni a seguito di richiesta da parte dei concessionari o aventi titolo. La durata del rinnovo è pari al periodo fissato per la tipologia di manufatto oggetto di concessione in base al precedente comma 2, dietro il pagamento del canone stabilito in vigore al momento della richiesta. È altresì consentito agli aventi titolo fare richiesta di rinnovo anticipato della concessione quando sia necessario inumare una salma nell'ultimo decennio di concessione oppure tumulare una salma nell'ultimo ventennio di concessione previo il pagamento del corrispettivo dovuto.
7. In caso di estumulazione di resti da manufatto prima della scadenza della concessione, rimarrà in vigore il contratto di concessione precedentemente stipulato.

Articolo 60 - Modalità di concessione

1. Si intende come concessionario colui che a seguito di formale istanza intesa all'acquisizione di una concessione, la ottiene e stipula il relativo contratto, e beneficiario colui che ha il diritto d'uso dell'area o manufatto concesso.
2. La concessione delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie è consentita ad un solo intestatario.
3. Ogni richiesta non contemplata all'interno del presente articolo sarà sottoposta alla Giunta Comunale che si pronuncerà in merito.
4. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione di aree e di manufatti di nuova costruzione ad uso di sepoltura individuale, per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione di aiuole, tombe di famiglia o cappelle rientrate nella disponibilità dell'Ente a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o estinzione, dovrà essere oggetto di asta pubblica a cura del competente ufficio. Sarà altresì facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare il metodo dell'asta pubblica per l'assegnazione in concessione anche per altre tipologie di manufatti cimiteriali per sepolture private, di cui dovesse rientrare in possesso.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo al rimborso delle somme eventualmente già versate.
8. I concessionari possono entro dieci anni dalla concessione, previa stipula di nuovo contratto avente nuova decorrenza, permutare il loculo, la celletta, la tomba, mai utilizzati, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con altro manufatto cimiteriale, col solo onere del versamento del relativo conguaglio e senza il riconoscimento degli interessi sul corrispettivo già versato. Al proponente non è dovuto alcun rimborso nel caso in cui il corrispettivo della concessione originaria sia eccedente quello della nuova concessione richiesta in permuta. Non è ammessa permuta tra privati.

Articolo 61 - Uso delle sepolture private

1. Come stabilito dagli artt.li 90 e 93 del D.P.R. 285/1990 il diritto d'uso:
 - a) delle sepolture private individuali e per famiglie è riservato, visti gli opportuni atti comunali, alle salme, ai resti o alle ceneri del concessionario, del suo coniuge o convivente, dei suoi parenti in linea diretta, di quelli in linea collaterale o affini fino al terzo grado, esclusa ogni altra, salvo nulla osta del competente ufficio su richiesta

motivata del concessionario o aventi titolo secondo gli artt. dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del Codice Civile, fino a compiuta capienza del sepolcro;

b) delle sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Il concessionario di una sepoltura privata può permettere che in essa sia sepolto il cadavere di persona estranea alla famiglia purché l'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari sia comprovata con apposita dichiarazione a firma del fondatore del sepolcro, o degli aventi titolo, da presentarsi all'ufficio Servizi Cimiteriali, se la concessione della sepoltura è indivisa fra persone occorrerà il consenso di tutti i concessionari o di chi li rappresenta. Quando, verificatisi ripetuti consensi si avesse fondata ragione di ritenere che essi celino una vera alienazione parziale, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'uso di detta facoltà.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo al rimborso delle somme eventualmente già versate.

Articolo 62 – Costruzione e manutenzione delle opere

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepoltura familiare, impegnano i concessionari all'adeguata manutenzione delle stesse sino alla costruzione e termine dei lavori, nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 pena la decadenza delle concessioni medesime.
2. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
3. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero, ove distinto, ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

CAPO II SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 63 - Subentri

1. Più contitolari di una concessione possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici preposti, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Servizi Cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi degli artt. dal 74 al 77 e dal 566 al 752 del Codice Civile, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

6. Qualora l'intestatario di un loculo o celletta venga sepolto in altra concessione, la concessione del loculo o della celletta non più impegnata decade automaticamente senza alcun diritto al rimborso, salvo che, al momento del decesso, i familiari comunichino l'utilizzo del manufatto a favore di altri aventi diritto.
7. Su richiesta degli aventi titolo, si potranno tumulare nei loculi e nelle cellette, urne cinerarie e cassetine di resti sino a compiuta capienza del sepolcro.

Articolo 64 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Comune, salvo i casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura privata, di aree e manufatti utilizzati e non, a condizione che essi siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti ovvero quando i manufatti non siano stati occupati da salme, ceneri o resti ovvero quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri od i resti siano trasferiti in altra sede, ai sensi della normativa vigente.
2. L'area e/o i manufatti rimasti vuoti ritornano a completa disposizione e proprietà del Comune, senza diritto da parte degli interessati ad alcun indennizzo o compenso.
3. La rinuncia è soggetta alla liberazione del manufatto dai resti mortali ivi sepolti, con oneri a carico del rinunciatario o degli aventi titolo.
4. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia, salvo i casi di decadenza, a concessioni di aree per sepoltura privata edificabili, senza diritto da parte degli interessati ad alcun indennizzo, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - c) il manufatto sia interamente costruito e libero.Il Comune comunque entrerà in possesso delle opere già edificate sull'area.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dà notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e affissione presso il cimitero per la durata di 60 giorni (almeno 30 giorni prima), indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza degli aventi titolo individuati secondo gli artt. dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del Codice Civile.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 66 - Decadenza

1. La concessione decade per:
 - a) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;

- b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono e le ricerche anagrafiche degli aventi titolo ai sensi degli artt. dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del Codice Civile risultassero infruttuose e/o gli interessati rintracciati risultassero irreperibili;
 - c) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o dalle disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - d) sepoltura di non aventi titolo;
 - e) rinuncia espressa dal concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
 - f) trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorquando non venga preventivamente comunicato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini del concessionario.
2. Per i casi previsti dalle lettere da a) a f), sarà cura degli uffici dei servizi cimiteriali dare comunicazione agli aventi titolo. In caso di inadempienza nei termini fissati, il responsabile del servizio procederà con il provvedimento di decadenza.
3. Del provvedimento di decadenza sarà data notizia al concessionario ove noto o aventi titolo individuati secondo gli artt. dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del codice civile, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune e all'affissione presso il cimitero per la durata di 60 gg. In caso di sepolcro occupato sarà altresì data conoscenza dei provvedimenti, ai parenti del defunto ove noti o aventi titolo secondo gli artt. dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del codice civile, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'albo del Comune e all'affissione presso il cimitero per la durata di 60 gg, con indicazione del giorno fissato per l'eventuale traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza degli aventi titolo.

Articolo 67 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui si è verificato il fatto che la determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro avvenuto successivamente al momento in cui la decadenza ha effetto, comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo Comune, ossario Comune, cinerario Comune, con oneri integralmente a carico del concessionario o degli aventi titolo.
4. Pronunciata la decadenza, i suppellettili relativi alla sepoltura restano nella piena proprietà del Comune, che ne disporrà ai sensi dall'art. 42 del presente Regolamento.

Articolo 68 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per:
 - a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
 - b) soppressione del cimitero;
 - c) revoca o decadenza della concessione;
 - d) trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario o avente titolo ove le ricerche anagrafiche risultassero infruttuose (estinzione della famiglia).
2. Non si ha luogo ad estinzione relativamente a benefattori riconosciuti dall'Amministrazione comunale. Tale riconoscimento comporterà l'assunzione degli oneri manutentivi a carico del Comune.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili, ovvero i materiali di risulta verranno trattati ai sensi dell'art. 41 e 42 del presente Regolamento.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo Comune, nell'ossario Comune o nel cinerario Comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, ove distinto, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per accedere ai cimiteri con mezzi privati o di imprese incaricate all'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie o per eseguire semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ricordi ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è necessario ottenere apposito nulla osta previa presentazione di opportuna comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali o al gestore dei cimiteri ove distinto.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 51, 52, 75, 76 e 79 comma 2 lettera a) e lettera b), in quanto compatibili.

Articolo 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del piano regolatore cimiteriale, ed essere approvati dal Comune ai sensi della normativa edilizia vigente.
2. La mancata regolare esecuzione delle opere di costruzione o ripristino di sepolture private, sarà sanzionata ai sensi di legge.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 71 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 72 - Recinzione aree, materiali di scavo e di risulta

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio competente o del gestore dei cimiteri ove distinto dal Comune.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

4. I materiali di scavo potranno essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale come da indicazione del Comune o del gestore del cimitero ove distinto, ai sensi della normativa vigente.
5. I rifiuti e i materiali di risulta devono essere smaltiti presso le discariche autorizzate, a cura e spese degli interessati; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio competente.
2. È vietato lavorare :
 - a) nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, previo opportuno nulla osta da parte del responsabile dei servizi cimiteriali;
 - b) durante lo svolgimento dei servizi funebri.

Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e dell'area ed allo smontaggio di armature e ponti, fermo restando la sicurezza pubblica.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75 - Mappa

1. A cura del responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto un registro delle concessioni, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. A cura del personale addetto o del gestore del cimitero ove distinto dal Comune, sono tenuti i registri delle sepolture. Detti registri, denominati mappa, possono essere tenuti anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture presenti nei cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 76 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo Comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 77 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto od il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 78 - Deleghe

1. Ogni istanza, richiesta di autorizzazione/nulla osta, relativa ai servizi cimiteriali, da parte dei privati cittadini, può essere dagli stessi delegata a professionisti o ditte del settore, che dovranno presentare la modulistica apposita debitamente compilata unitamente ad opportuna delega comprovante l'incarico ricevuto ad espletare tali adempimenti.

Articolo 79 - Corrispettivi

1. Tutti i corrispettivi previsti dal presente regolamento potranno essere aggiornati o modificati in sede di revisione con opportuni atti comunali, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti e sulla base dei corrispettivi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I corrispettivi potranno essere rivalutati in base al tasso di inflazione, programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvata dal Governo, relativo all'anno di riferimento.

Articolo 80 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare la divisa fornita dal datore di lavoro e comunque a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce motivo di violazione disciplinare.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 82 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della

costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

2. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Articolo 83 - Responsabile dei servizi cimiteriali

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, spettano agli uffici competenti l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, in quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Dirigente dei servizi cimiteriali, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 84 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Potranno essere revocate ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 85 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 86- Violazioni

Si rimanda al "Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali".

Articolo 87 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, alla Legge 130/2001, alle circolari del Ministero della Sanità nonché alle norme e disposizioni regionali ed in particolare alla L.R. 20/2007 e alla L.R. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

2. Le norme statali, regionali e relativi regolamenti di attuazione che entreranno in vigore o saranno approvati successivamente all'approvazione del presente regolamento si intendono recepite nell'ambito dello stesso senza necessità di apposita formale modifica.

Articolo 88 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con delibera C.C. N° 13 DEL 02.03.1960
- Regolamento di Polizia Mortuaria MODIFICATO con delibera C.C. N° 152 DEL 30.10.1986
- Regolamento di Polizia Mortuaria MODIFICATO con delibera C.C. N° 181 DEL 20.11.1986
- Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con delibera C.C. N° 20 DEL 29.05.1997
- Regolamento di Polizia Mortuaria MODIFICATO con delibera C.C. N° 56 DEL 29.09.1997
- Regolamento di Polizia Mortuaria MODIFICATO con delibera C.C. N° 54 DEL 23.06.2003
- Regolamento di Polizia Mortuaria MODIFICATO con delibera C.C. N°23 del 16/04/2010
- Regolamento di Polizia Mortuaria MODIFICATO con delibera C.C. N°80 del 29/10/2010